Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 108° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 26 settembre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **828**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa denominata « Casa Santa Maria Assunta » degli Agostiniani della Assunzione, con sede in Cannobio (Novara).

N. 828. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Casa Santa Maria Assunta » degli Agostiniani della Assunzione, con sede in Cannobio (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 63. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **829**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di S. Lorenzo, in Carassai (Ascoli Piceno).

N. 829. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 1° novembre 1966, integrato con dichiarazione del giorno successivo, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma ed indipendente di San Lorenzo, in Carassai (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 67. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **830**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Gesù Lavoratore, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

N. 830. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cuneo in data 12 agosto 1965, integrato con prospetto del 30 ottobre 1965 e con dichiarazione del 10 gennaio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia di Gesù Lavoratore, in Borgo San Dalmazzo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 68. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. **831**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di San Francesco, in Costacciaro (Perugia).

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Francesco, in Costacciaro (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1967, n. 832.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Confessore Sposo della Beata Vergine Maria, nel comune di La Spezia.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di S. Giuseppe Confessore Sposo della Beata Vergine Maria, in frazione Termo del comune di La Spezia, con il patrimonio ad essa donato dalla Chiesa dei SS. Stefano e Margherita in Arcola consistente in un terreno su cui insistono l'edificio sacro, la casa canonica ed opere parrocchiali.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1967.

Approvazione del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena approvato con regio decreto 11 luglio 1913, n. 2790; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 10 maggio 1937, n. 827; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1949, n. 1817; il terzo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1956, n. 4416; il quarto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1957, n. 3814; e il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 63;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1966, n. 20, col quale fu disposta la pubblicazione di detto schema di elenco suppletivo;

Visti gli atti della istruttoria, esperita a norma di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni nè reclami;

Considerato che le acque delle quattro sorgenti incluse nell'elenco suppletivo di che trattasi hanno acquistato i requisiti di cui all'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto è imminente la captazione delle dette acque per la utilizzazione a scopo potabile da parte di Consorzi di acquedotti rurali e di Amministrazioni comunali;

che, pertanto, l'elenco suppletivo in questione può essere approvato;

Vista la relazione 22 dicembre 1966 dell'Ufficio del genio civile di Modena;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 508 del 21 aprile 1967;

Visti: il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775; le relative norme regolamentari e le successive disposizioni;

Decreta:

E' approvato il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Modena, giusto l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1967
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 34

Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Modena

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE delle sorgenti 2	SBOCCO 3	COMUNI in cui ricadono 4	LIMITI entro i quali si ritengono pubbliche le sorgenti 5
1	« Le Rocche », in località Malvarone, nel catasto alla Sez. B. F. 26, mappale 5481 e mapp. 5479	Torrente Lerna	Pavullo	Per l'intera portata
2	« Becco o Bago », in località Remo, nel catasto alla Sez. C. F. 10, mappali 3744, 2315, 2316, 2383, 3553, 2382	Rio Bago	Id.	Id.
3	« Pesce », in località Oppiano, nel catasto Sez. B. F. 35, mapp. 3719	Torrente Lerna	Id.	Id.
4	« D'Alessio », in località Salvella di S. Annapelago, nel catasto Sez. B. F. 7, mappali 407, 408	Fosso del Mulino	Pievepelago	Id.

(9594)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montecastrilli (Terni).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al Consiglio comunale di Montecastrilli fu costituita, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, una Giunta avente l'appoggio di undici consiglieri sui venti assegnati al Comune.

Peraltro, nell'ottobre del 1966, alcuni elementi della coalizione di maggioranza, a seguito del mutato orientamento politico del proprio partito, ritiravano l'appoggio all'Amministrazione e due di essi di dimettevano dalla carica di assessore.

Si determinava, in conseguenza, una situazione di crisi che impediva al Consiglio comunale di esprimere una valida maggioranza financo in ordine alla presa d'atto delle dimissioni dei predetti assessori, tanto che la seduta consiliare, all'uopo indetta, dopo reiterate sollecitazioni, in data 14 febbraio 1967, si concludeva infruttuosamente.

Nel frattempo era maturato l'obbligo per l'Amministrazione di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio corrente e, al riguardo, il prefetto più volte invitava il Comune a provvedervi.

In data 16 giugno u.s., il Consiglio poteva finalmente riunirsi per l'esame del predetto bilancio, ma questo veniva respinto con dodici voti contrari e otto favorevoli; dopo di che l'adunanza veniva sciolta senza che si procedesse all'esame degli altri numerosi oggetti all'ordine del giorno.

Atteso che il Consiglio era stato riconvocato per il 27 successivo, il prefetto, allo scopo di porre quell'Organo di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge faceva inviare a tutti i consiglieri formale diffida, anche agli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, a provvedere all'approvazione del bilancio.

Neppure tale tentativo aveva esito positivo, in quanto il bilancio veniva nuovamente respinto con dieci voti contrari ed otto favorevoli.

Allora il prefetto, allo scopo di non lasciare alcunchè di intentato per favorire una normale soluzione della crisi e per porre ancora una volta ed inequivocabilmente i consiglieri comunali di fronte alla loro responsabilità, convocava d'ufficio il Consiglio per l'approvazione del bilancio, la presa d'atto delle dimissioni degli assessori di cui sopra e l'esame degli argomenti trascurati nella seduta del 27 giugno, rinnovando, nel contempo, la diffida a provvedervi a scanso della misura di rigore prevista dal citato art. 323.

Anche la relativa seduta, fissata per il 5 luglio u.s., si concludeva, però, negativamente, in quanto il Consiglio respingeva il bilancio con undici voti contrari e sei favorevoli, rinviando *sine die* l'esame degli altri argomenti.

Ritenuta ormai acquisita la prova dell'assoluta incapacità di funzionamento del Consiglio comunale di Montecastrilli, il quale, ad onta dei richiami e delle formali diffide, è rimasto persistentemente carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio per il corrente esercizio, e considerato che l'eventuale intervento sostitutivo al riguardo non costituirebbe nella specie strumento adeguato per superare le cause
rebbe nella specie strumento adeguato per superare le cause di fondo della crisi, collegata alla mancanza di una maggioranza consiliare, il prefetto ha proposto lo scioglimento del Consiglio stesso, ai sensi dell'art. 323 summenzionato, disponendo, intanto, la sospensione di esso, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e nominando un commissario per la temporanea gestione dell'Ente.

Data la manifesta inadempienza del predetto Consiglio comunale — malgrado le formali diffide del prefetto — in ordine ad uno specifico adempimento di legge, di carattere essenziale per il funzionamento stesso dell'Amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 10 agosto 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Montecastrilli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Angelo Vannuzzi, direttore di sezione.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami del prefetto, il Consiglio comunale di Montecastrilli (Terni) si è dimostrato incapace di assicurare il governo del civico Ente, omettendo, in particolare, di ottemperare all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione, per l'esercizio corrente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 10 agosto 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecastrilli (Terni) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione, dott. Angelo Vannuzzi, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(9932)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1967.

Cessazione del funzionamento dell'Archivio notarile sussidiario di Nuoro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del regio decreto 31 dicembre 1923, numero 3138, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, sulle modificazioni alle circoscrizioni notarili;

Considerato che in data 7 giugno 1967 sono state completate le operazioni relative al concentramento nello Archivio notarile distrettuale di Sassari degli atti già conservati nell'Archivio notarile sussidiario di Nuoro;

Decreta:

L'Archivio notarile sussidiario di Nuoro cessa di funzionare a decorrere dall'8 giugno 1967.

Roma, addì 30 giugno 1967

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1967
Registro n. 21, foglio n. 228

(9721)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1967.

Modifica della tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Rovigo ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei Comuni della provincia di Rovigo, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

Il comune di Adria, già facente parte del V gruppo dei Comuni agli effetti della verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, su proposta dell'Ufficio tecnico erariale di Rovigo, passa a far parte del II gruppo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

(8634)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1967.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1963, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste ed i successivi decreti in data 28 settembre 1965, relativi a sostituzioni di membri dell'Organo medesimo;

Ritenuto che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta;

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 20 dello statuto della Cassa i rappresentanti degli armatori e della gente di mare devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Brusaferro dott. cap. Ferruccio, Forcignanò dottor Giovanni, Salomone dott. Giuseppe, Trauner dott. Livio, Vittori cap. Renzo e Zacchello Antonio, in rappresentanza degli armatori di navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Gandus Vittorio, in rappresentanza degli armatori di pescherecci;

Boni Ildebrando, D'Agostino cap. Euclide, Duva cap. Piero, Lagorio dott. Giuseppe, Pennestre p. i. Aldo, Petracco Augusto e Teiner dott. Salvatore, in rappresentanza della gente di mare per le navi passeggeri, da carico e velieri e motovelieri da traffico;

Sciangula dott. Salvatore, in rappresentanza dei lavoratori della pesca;

Fredella dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vitelli dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Mazzaglia dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1967

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(9749)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1967.

Ricostituzione del Collegio sindacale della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1963, concernente la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Ritenuto che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa, il quale stabilisce che i rappresentanti degli armatori e della gente del mare devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tre le organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste è ricostituito come segue:

Presidente:

Augelli dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Membri:

Magaletti ten. col. di porto Giuseppe, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Paoletti dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Sain cap. Germano, in rappresentanza degli armatori;

Varin Dario, in rappresentanza della gente del mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(9750)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1967.

Autorizzazione alla Società « FI.R.S. Italiana di assicurazioni e riassicurazioni » Società per azioni, con sede in Palermo, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie e di ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da Istituti di assicurazioni autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda predetta in data 4 giugno 1965 dalla « FI.R.S. Italiana di assicurazioni e riassicurazioni » Società per azioni, con sede in Palermo, tendente ad ottenere l'estensione a tutto il territorio nazionale dell'autorizzazione ad emettere polizze fidejussorie già concessale, con decreto ministeriale n. 411744 del 18 settembre 1964, limitatamente al territorio della Regione siciliana;

Visti i pareri espressi dal Ministero dell'industria e del commercio nonchè dall'Assessorato dell'industria e del commercio della Regione siciliana;

Ritenuto che sussistono validi motivi per l'accoglimento della richiesta;

Decreta:

La Società « FI.R.S. Italiana di assicurazioni e riassicurazioni » Società per azioni, con sede in Palermo, è autorizzata ad emettere, in tutto il territorio nazionale, la polizza fidejussoria che, a termini dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori provinciali delle imposte dirette possono prestare a cauzione dei relativi appalti ed alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 settembre 1967

Il Ministro: Preti

(9672)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1967.

Rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ed ai prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi composizione anomala, nonchè alle fecce liquide e semiliquide.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 22, secondo comma, e 39, secondo, terzo e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 14 ottobre 1965, che stabilisce il rivelatore da addizionare ai mosti ed ai vini alterati per malattia o avariati, alle fecce ed ai prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi composizione anomala, nonchè alle fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione della predetta sostanza rivelatrice;

Decreta:

Art. 1.

I mosti ed i vini alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, i prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala debbono contenere 350 grammi di sale raffinato del Monopolio di Stato, per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Il sale raffinato, da addizionare ai mosti ed ai vini di cui al precedente articolo all'atto dell'alterazione o al momento in cui risultano avariati, deve essere sciolto in una parte del prodotto prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla massa.

Art. 3.

Il sale raffinato, da addizionare ai prodotti vinosi ottenuti da torchiature aventi comunque composizione anomala all'atto della produzione, deve essere sciolto in una parte del prodotto, prima di essere aggiunto e accuratamente mescolato alla massa.

Art. 4.

Le fecce, nonchè le fecce liquide e semiliquide destinate a distillerie o stabilimenti non enologici, devono contenere grammi 120 di glicocolla, per ogni quintale di prodotto.

Art. 5.

La glicocolla, da addizionare alle fecce all'atto della produzione, deve essere aggiunta ed uniformemente mescolata al prodotto dopo essere stata sciolta nella quantità di acqua strettamente necessaria per la sua solubilizzazione e per il trattamento del prodotto stesso.

Art. 6.

La glicocolla, da addizionare alle fecce liquide e semiliquide prima del trasferimento, deve essere sciolta in una parte del prodotto e quindi aggiunta ed accuratamente mescolata alla massa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9942)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1967.
Rivelatore da addizionare alle materie prime destinate all'acetificazione.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 2 della legge 6 aprile 1966, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

Le materie prime destinate all'acetificazione, al momento della loro iscrizione nel registro di carico e scarico previsto dall'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica di cui alla premessa, devono essere addizionate di grammi 5 di tiamina, per quintale di prodotto.

Art. 2.

La tiamina, da addizionare alle materie prime di cui al precedente articolo, deve essere sciolta in una parte del prodotto, prima di essere aggiunta ed accuratamente mescolata alla massa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9943)

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1967.
Rivelatore da addizionare ai vinelli destinati alle distillerie, nonchè al prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 37, terzo e quarto comma, e 38 ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 4 ottobre 1965, che stabilisce il rivelatore da addizionare ai vinelli destinati alle distillerie, nonchè al prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione della predetta sostanza rivelatrice;

Decreta:

Art. 1.

I vinelli destinati alle distillerie ed il prodotto ottenuto dalla lisciviazione delle fecce debbono contenere grammi 350 di sale raffinato del Monopolio di Stato, per ogni quintale di prodotto.

Art. 2.

Il sale raffinato, da addizionare ai prodotti di cui al precedente articolo, deve essere aggiunto in misura adeguata all'acqua di estrazione, prima che l'acqua stessa venga a contatto con le materie prime impiegate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 settembre 1967

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9941)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Decadenza dall'ufficio di notaio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1967, il dott. Brunelli Marcello è stato dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio, per non avere assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Tocco di Casauria, distretto notarile di Teramo, ove fu nominato con decreto presidenziale 13 ottobre 1966.

(9840)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale

Il dott. Corrado Bertuzzo, nato a Sandrigo (Vicenza) il 25 settembre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Padova in data 7 dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

Il dott. Sergio Piazza, nato a Traversetolo (PR) il 5 marzo 1936 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Parma a seguito degli esami di Stato svoltisi nel marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

La dott. Maria Teresa Colucci, nata a Roma il 15 aprile 1935 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Roma in data 13 aprile 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(9824)

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Enrico Ferri, nato a Salsomaggiore (PR) il 23 maggio 1934 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Parma in data 20 gennaio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. ing. Leonardo Emanuele, nato a Giarre (Ca) il 18 aprile 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Pisa in data 7 agosto 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pisa.

Il dott. Giuseppe Rinaldi, nato a Foggia il 31 marzo 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 1° dicembre 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(9825)

Il dott. Paride Tognoni, nato a Reggio Emilia il 23 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Parma a seguito degli esami di Stato svoltisi nel marzo 1963.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Placido Sergi, nato a Messina il 31 agosto 1933, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Messina a seguito degli esami di Stato svoltisi nel marzo 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

La dott. Fernanda Bassanetti, nata ad Alseno (Piacenza) il 9 settembre 1932, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dalla Università di Parma a seguito degli esami di Stato svoltisi nel maggio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(9826)

MINISTERO DELL'INTERNO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, n. 3748, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1967, registro n. 18 Interno, foglio n. 98, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prodotto dal sig. Palomba Olindo, archivista dei ruoli organici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (A.A.I.), in data 5 maggio 1966 avverso il provvedimento con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a dodici posti di primo archivista nel ruolo organico dell'A.A.I. indetto con decreto 18 maggio 1964.

(9907)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1967, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 287, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario proposto dal sig. Tarasconi Licinio avverso il provvedimento ministeriale n. 33907 del 14 dicembre 1965, con il quale la Direzione generale del tesoro, confermando la precedente ministeriale n. 21159 del 18 giugno 1965, ha respinto l'istanza intesa ad ottenere il riesame della sua posizione ai fini dell'inquadramento nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale delle Direzioni provinciali del tesoro.

(9892)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 25 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,37	623,25	623,30	623,20	623,25	—	623,22	623,20	623,32	623,35
$ Can.	579,90	580 —	580 —	579,90	579,90	—	580 —	579,90	580 —	580 —
Fr. Sv.	143,58	143,48	143,51	143,465	143,45	—	143,49	143,46	143,51	143,53
Kr. D.	89,90	89,87	89,89	89,87	89,90	—	89,85	89,87	89,88	89,80
Kr. N.	87,14	87,12	87,15	87,12	87,20	—	87,12	87,12	87,13	87,13
Kr. Sv.	120,80	120,75	120,7450	120,79	120,90	—	120,80	120,79	120,75	120,755
Fol.	173,28	173,26	173,29	173,28	173,25	—	173,29	173,28	173,28	173,30
Fr. B.	12,56	12,56	12,56	12,5590	12,5525	—	12,559	12,5590	12,56	12,56
Franco francese	127,07	127,05	127,08	127,045	127,05	—	127,04	127,045	127,05	127,06
Lst.	1734,82	1734,65	1734,60	1734,50	1734,50	—	1734,50	1734,50	1734,70	1734,80
Dm. occ.	155,80	155,80	155,81	155,785	155,75	—	155,785	155,785	155,81	155,65
Scell. Austr.	24,15	24,15	24,14	24,1440	24,10	—	24,143	24,1440	24,15	24,15
Escudo Port.	21,63	21,63	21,63	21,63	21,60	—	21,6375	21,63	21,64	21,64
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,41	10,40	—	10,405	10,41	10,41	10,41

Media dei titoli del 25 settembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	104,325
Redimibile 3,50% 1934	100,85
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,125
Id. 5% (Ricostruzione)	97,80
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,65
Id. 5% (Città di Trieste)	96,65
Id. 5% (Beni Esteri)	96,525
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,15
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 settembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	623,21
1 Dollaro canadese	579,95
1 Franco svizzero	143,477
1 Corona danese	89,86
1 Corona norvegese	87,12
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	173,285
1 Franco belga	12,559
1 Franco francese	127,042
1 Lira sterlina	1734,50
1 Marco germanico	155,79
1 Scellino austriaco	24,143
1 Escudo Port.	21,634
1 Peseta Sp.	10,407

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Inclusione coattiva di terreni nella zona di ripopolamento e cattura di «Tafuggia», in comune di Mondaino (Forlì)

Con decreto ministeriale 18 agosto 1967, nella zona di ripopolamento e cattura di «Tafuggia», in comune di Mondaino (Forlì), di cui alle deliberazioni del Presidente della Giunta provinciale di Forlì in data 18 novembre 1965, della superficie di ha. 419.39.66, vengono inclusi coattivamente, ai sensi dell'art. 53 del testo unico, terreni della estensione di ha. 64.61.95 di proprietà delle ditte di cui all'elenco che forma parte integrante del presente decreto. La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 484.01.61.

(9724)

Revoca del divieto di caccia al cinghiale nel territorio della provincia di Catanzaro

Con decreto ministriale 5 settembre 1967, in deroga al decreto ministeriale 19 agosto 1966 è consentito la caccia al cinghiale nel periodo che va dal 1° novembre al 31 dicembre 1967, nel territorio della provincia di Catanzaro.

(9727)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessione di ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 luglio 1967
registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1967
registro n. 97 Esercito, foglio n. 40.

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valor militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 30 aprile 1949, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1949, registro n. 14 Esercito, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1949, disp. 11, pag. 1770):

Bottos Giuseppe di Giovanni e di Muzzio Giovanna, da Fiume Veneto, cl. 1917, sergente maggiore 81° Reggimento fanteria. Il cognome della madre è Muzzin; l'anno di nascita è 1920.

Decreto presidenziale 30 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti 6 maggio 1950, registro n. 14 Esercito, foglio n. 8 (Bollettino ufficiale 1950, disp. 10, pag. 1238:

Zannà Bechit, buluc basci Scacchiere ovest 8ª Compagnia fuciliere coloniale. Il cognome è Mannà; la data del fatto d'arme è 18 settembre 1941.

(9627)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 216/66, per il periodo dal 6 marzo 1967 al 30 aprile 1967

Prelievi applicabili a talune categorie di alimenti composti per animali indicate dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 215/66 e dall'art. 1 del Regolamento comunitario n. 216/66, contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci doganali 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A-II, in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto od ottenuto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 6 marzo 1967 al 15 marzo 1967

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi malessati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10%:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	634,20
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	634,20
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	634,20
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.321,70
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.321.70
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.321,70
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	786,65
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	786,65
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	786,65
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.474,15

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.474,15
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.474,15
		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	939,05
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	939,05
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	939,05
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.626,55
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.626,55
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.010,75
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.010,75
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.010,75
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 % .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 16 *marzo* 1967 *al* 28 *marzo* 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10%:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	178,50	187,50	187,50	641,70
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	641,70
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	641,70
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.329,20
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.329,20
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.329,20
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	810,05
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	810,05
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	810,05
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.497,55
	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.497,55
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.497,55

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	978,40
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	978,40
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	978,40
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.665,90
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.655,90
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.057,65
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.057,65
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% . . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.057,65
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250 00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 29 marzo 1967 al 31 marzo 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10 %:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	654,20
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	654,20
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	654,20
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.341,70
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.341,70
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.341,70
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	849,10
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	849,10
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	849,10
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.536,60
	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.536,60
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.536,60

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.044,00
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.044,00
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.044,00
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.731,50
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.731,50
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.135,75
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.135,75
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.135,75
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 1° aprile 1967 al 2 aprile 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23,07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10 %:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	655,35
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	655,35
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	655,35
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.342,85
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.342,85
	113 158	- - - con tenere in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.342,85
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	852,60
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	852,60
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	852,60
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.540,10
	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% . . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.540,10
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.540,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.049,85
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.049,85
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.049,85
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65% . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.737,35
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.737,35
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.142,70
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.142,70
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.142,70
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25% . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% . .	416,65	416,65	416,65	416,65	416,65	1.250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	416,65	416,65	416,56	416,65	416,65	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 3 aprile 1967 al 26 aprile 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi malessati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10 %:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	655,35
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	655,35
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	655,35
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.342,85
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.342,85
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.342,85
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	852,60
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	852,60
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	852,60
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.540,10
	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.540,10
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.540,10

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.049,85
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.049,85
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50 %	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.049,85
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.737,35
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.737,35
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.142,70
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.142,70
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.142,70
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1 250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

Prelievi in lire italiane per quintale netto, validi dal 27 aprile 1967 al 30 aprile 1967

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07		Foraggi malessati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):						
		ex B. altri: contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 e/o prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e n. 17.02-A-II:						
		- contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario numero 16/64 (1):						
		- - con tenore in amido inferiore o pari al 10 %:						
	105 151	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	672,85
	106 152	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	672,85
	107 153	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	672,85
	108 154	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.360,35
	109 155	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.360,35
	113 158	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75% .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.360,35
		- - con tenore in amido superiore al 10% ed inferiore o pari al 30%:						
	114 159	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	907,30
	115 161	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	907,30
	116 162	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	907,30
	117 163	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.594,80
	118 164	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% . .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.594,80
	121 167	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.594,80

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
23.07 (segue)		- - con tenore in amido superiore al 30% ed inferiore o pari al 50%:						
	122 168	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.141,75
	123 169	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25% . .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.141,75
	124 171	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.141,75
	125 172	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50% ed inferiore al 65% . .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.829,25
	128 174	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.829,25
		- - con tenore in amido superiore al 50 %:						
	129 175	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.252,05
	130 176	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 5% ed inferiore al 25% .	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.252,05
	134 179	- - - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50%	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	1.252,05
		- non contenenti cereali o prodotti ai quali è applicabile il Regolamento comunitario n. 19 o il Regolamento comunitario n. 16/64 (1):						
	135 181	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari inferiore al 5% .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	136 182	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al al 5% ed inferiore al 25% . . .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	137 183	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 25% ed inferiore al 50% . .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	138 184	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 50 % ed inferiore al 65 %	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	139 185	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 65% ed inferiore al 75% . . .	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00
	143 189	- - con tenore in latte o in prodotti lattiero-caseari pari o superiore al 75%	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.250,00

(1) Se 100 chilogrammi di prodotto contengono più di 15 chilogrammi di melassa o di zucchero, va riscosso, in aggiunta al prelievo, un ammontare supplementare pari all'importo dei diritti di qualsiasi natura da riscuotere all'importazione, secondo la provenienza, sulla quantità di melassa o di zucchero eccedente i 15 chilogrammi.

(5758)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1967, registro n. 2, foglio n. 368, con il quale venne indetto un concorso per esami a cinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva del Consiglio di Stato;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con lettera n. 462/S.G. del 22 maggio 1967, per la nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Pezzana prof. dott. Aldo, primo referendario del Consiglio di Stato.

Membri:

Cuomo Salvatore, direttore di segreteria del Consiglio di Stato;

Romani prof. Antonio, docente di materie letterarie presso scuola media statale.

Le funzioni di segretario dell'anzidetta Commissione saranno esercitate dal dott. Gesualdo Morabito, direttore di sezione del Ministero del tesoro, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relativa spesa farà carico al cap. 1081 del bilancio di previsione dello Stato - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 1967.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 luglio 1967

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*: SALIZZONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *agosto* 1967
Registro n. 5 *Presidenza, foglio n.* 156.

(9661)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1967, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 23 marzo 1967, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il foglio n. 8561/P.I. d-8, in data 24 marzo 1967, con il quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato l'ispettore principale dell'Ispettorato generale M.C.T.C. dott. ing. Franco Barra Caracciolo a far parte della predetta Commissione esaminatrice;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione esaminatrice di detto concorso, come previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 10 gennaio 1967;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato e da una prova di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 10 gennaio 1967, è costituita come appresso:

Presidente:

De Angelis dott. Fernando, ispettore generale del Ministero.

Membri:

Petrassi dott. Piero, direttore di divisione del Ministero;
Mancini dott. Angelo, direttore di sezione del Ministero;
Ghelardini dott. Alfiero, direttore di sezione del Ministero;
Polverisi dott. Marco, direttore di sezione del Ministero;
Barra Caracciolo dott. ing. Franco, ispettore principale dell'Ispettorato generale M.C.T.C., esperto nella conduzione di automezzi - Membro aggiunto per la prova di idoneità tecnica.

Segretario:

Rapisarda dott. Andrea, consigliere di 1ª classe del Ministero.

Ai componenti, al membro aggiunto e al segretario della Commissione esaminatrice suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1967

Il Ministro: TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *agosto* 1967
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 245

(9736)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario militare marittimo.

Nel Foglio d'ordini del Ministero della difesa n. 63 in data 5 agosto 1967, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto ministeriale 17 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1967, registro n. 72 Difesa, foglio n. 312, dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli, per la nomina di trenta capitani medici di complemento nel Corpo sanitario della Marina militare, bandito con decreto ministeriale 6 giugno 1966, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1966.

(9662)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Diario delle prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità.

Le prove scritte del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei Laboratori di chimica biologica dell'Istituto superiore di sanità, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1967, avranno luogo in Roma presso l'Istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 1967, alle ore 9.

(9677)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Bandini Emilio	punti	60,68	su 120
2. Cavallini Fabio	»	59,67	»
3. Bruscoli Mario	»	57,44	»
4. Angioletti Duccio	»	56,56	»
5. Bartalesi Dino	»	56,37	»
6. Barducci Olinto	»	55,41	»
7. Medaglini Raffaello	»	54,01	»
8. Ciatti Sergio	»	51,86	»
9. Barbieri Manlio	»	51,73	»
10. Tronconi Francesco	»	50,13	»
11. Guidarini Mario	»	49,61	»
12. Biagini Massimo	»	46,88	»
13. Modugno Gaetano	»	43,09	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi agli albi di quest'Ufficio, della prefettura di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 2 settembre 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 2 settembre 1967, n. 11668, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1964;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicate dai concorrenti utilmente collocati in graduatoria;

Visto che il dott. Cavallini Fabio ha concorso per la sola condotta di Siena (Valli) e che la medesima è stata assegnata al concorrente che lo precede in graduatoria;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottonotati medici sono dichiarati vincitori del concorso specificato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Bandini Emilio: Siena (condotta di Valli);
2) Bruscoli Mario: Sinalunga (condotta Rigomagno);
3) Angioletti Duccio: Radicofani (condotta Contignano).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio della prefettura di Siena e dei Comuni interessati.

Siena, addì 2 settembre 1967

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(9620)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Dichiarazione delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1804 del 2 luglio 1966, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Rieti alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 2976 del 1° settembre 1967 con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n. 2977 del 1° settembre 1967, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche messe a concorso;

Considerato che, per un errore di trascrizione nel decreto n. 2977, l'assegnazione delle condotte non risulta conforme all'ordine delle preferenze espresse;

Ritenuto di dover procedere alla modifica della assegnazione delle sedi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto n. 2977 del 1° settembre 1967 è annullato.

Art. 2.

Le sottonotate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse per la condotta a fianco di ciascuna segnata:

1) Govoni Enrica: Magliano Sabina;
2) Cristallini Antonina: Torricella Sabina;
3) Rauco Anna: Roccantica;
4) Nardini Olga: Longone Sab.-Concerviano (Consorzio);
5) Paolacci Virginia: Micigliano;
6) Albani Domenica: Posta;
7) Ficai Nara: Selci Sabino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Rieti, addì 7 settembre 1967

Il medico provinciale: REALMUTO

(9757)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3490 del 24 maggio 1966, con il quale venne indetto il pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 9 e 54 del suddetto regio decreto 11 marzo 1935 nonchè l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, sulla sede e la data delle prove d'esame;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura nonchè le terne proposte dall'Ordine dei medici chirurghi, e dai Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico, di cui in narrativa, è costituita come segue:

Presidente:

Ambrogio dott. Paolo Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Pullia dott. Andrea, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Venezia;
Viola dott. Vincenzo, medico provinciale superiore presso il Ministero della sanità;
Dal Co prof. Carlo, primario medico presso gli Ospedali civili riuniti di Venezia;
Di Domizio prof. Leonardo, primario chirurgo presso l'Ospedale al Mare-Lido Venezia;
De Perini dott. Guido, medico condotto.

Segretario:

Campolieti Giuseppe, consiglieri di 1ª classe in servizio presso Ufficio medico provinciale, Venezia.

Le prove di esame avranno luogo in Venezia non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, nonchè all'albo pretorio della prefettura di Venezia e dei Comuni interessati.

Venezia, addì 5 settembre 1967

Il medico provinciale: BAGNATO

(9622)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LIVORNO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria vacante presso il comune di Livorno.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43/35.2./1144 del 27 settembre 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria vacante presso il comune di Livorno;
Visto il proprio decreto n. 43/35.2./465 del 29 marzo 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Visto il proprio decreto n. 43/35.2./684 dell'8 marzo 1967, relativo all'ammissione dei concorrenti, modificato con il successivo n. 43/35.2./894 del 12 giugno 1967;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura dalla stessa seguita per la formazione della graduatoria di merito;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Gelli Luciano	punti	74,930 su 120
2. D'Annibale Aldo	»	72,482 »
3. Lunardini Michele	»	68,418 »
4. Manfredini Piergiorgio	»	65,300 »
5. Paggetti Arnaldo	»	62,264 »
6. Pesciatini Enrico	»	56,592 »
7. Braca Giovanni	»	54,000 »
8. Pacciani Amedeo	»	47,630 »
9. Tinti Alvaro	»	47,500 »
10. Marconcini Alberto	»	47,000 »
11. Baronti Vinicio	»	46,500 »
12. Lorenzini Gianfilippo	»	44,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Livorno e all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Livorno.

Livorno, addì 7 settembre 1967

Il veterinario provinciale: CERCIGNANI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 43/35.2./1265 del 7 settembre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento di un posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria vacante presso il comune di Livorno;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le successive modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gelli Luciano è dichiarato vincitore del posto di veterinario addetto ai servizi di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria vacante presso il comune di Livorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Livorno e all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Livorno.

Livorno, addì 7 settembre 1967

Il veterinario provinciale: CERCIGNANI

(9680)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.